TESTO UNICO IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 86

Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione. 2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato.

Versione in vigore dal 18 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 38

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-postale-di-bancoposta-e-di-telecomunicazioni/art-86-opposizione-al-rimborso-dell-assegno-al-mittente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it